

Bruxelles, 9 luglio 2024
(OR. en)

11674/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0151(NLE)**

**ECOFIN 772
UEM 188
FIN 637
CADREFIN 116**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
della Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata il 14 febbraio 2023³ e l'8 dicembre 2023⁴.
- (2) Il 30 aprile 2024 la Germania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241, un PRR modificato comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU.
- (3) Il 30 aprile 2024 la Germania ha anche presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del piano per la ripresa e la resilienza (PRR) non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Germania ha presentato quindi un PRR modificato. La presentazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

² Cfr. documenti ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. il documento ST 536/23 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. il documento ST 15572/23 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (4) Le modifiche del PRR presentate dalla Germania a causa di circostanze oggettive riguardano otto misure.
- (5) La Germania ha spiegato che parte di due misure non è più realizzabile entro il termine stabilito per l'attuazione a causa della mancanza di personale informatico qualificato. Entro la fine del 2022 la carenza di professionisti informatici aveva registrato un notevole aumento a seguito della pandemia di COVID-19. L'aumento della domanda di professionisti informatici in vari settori ha portato a una maggiore concorrenza tra i datori di lavoro e ha rappresentato una sfida per i fornitori di tecnologie dell'informazione nell'espansione dei servizi. Sono interessati l'obiettivo 102 dell'investimento 5.1.2 (Programma per ospedali adeguati alle esigenze future) nell'ambito della componente 5.1 (Rafforzamento di un sistema sanitario resiliente alle pandemie) e l'obiettivo 113 della riforma 6.1.2 (Digitalizzazione dell'amministrazione - Attuazione della legge sull'accesso online) nell'ambito della componente 6.1 (Amministrazione pubblica moderna). Su tale base, la Germania ha chiesto di prorogare il termine per l'attuazione dell'obiettivo 102, di modificare l'obiettivo 113 e di aggiungere un nuovo obiettivo 113A per rinviare la parte che non è più realizzabile entro il termine di attuazione stabilito. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Germania ha spiegato che un obiettivo non è più realizzabile entro il termine stabilito per l'attuazione a causa dell'aumento dei requisiti di sicurezza informatica connessi alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Si tratta dell'obiettivo 85 dell'investimento 3.1.4 (Ammodernamento delle strutture di istruzione e formazione delle forze armate federali) nell'ambito della componente 3.1 (Digitalizzazione dell'istruzione). Su tale base, la Germania ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dell'obiettivo 85. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) La Germania ha spiegato che parte di una misura non è più realizzabile poiché la domanda di sostegno inferiore è stata inferiore al previsto grazie al miglioramento della situazione del mercato dell'apprendistato e all'inatteso sostegno all'apprendistato fornito dallo stesso settore privato. Si tratta dell'obiettivo 91 dell'investimento 4.1.3 (Sostegno all'apprendistato) nell'ambito della componente 4.1 (Rafforzamento dell'inclusione sociale). Su tale base, la Germania ha chiesto di ridurre l'esborso per l'obiettivo 91 e il costo della misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) La Germania ha spiegato che parte di una misura non è più realizzabile a causa del ritardo nella pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione che definisce le specifiche tecniche e operative di un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri, da adottare a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. È stato inoltre necessario creare una nuova architettura informatica a livello nazionale per sviluppare un'infrastruttura informatica adeguata. Si tratta degli obiettivi 115 e 116 della riforma 6.1.3 (Digitalizzazione dell'amministrazione - modernizzazione dei registri) nell'ambito della componente 6.1 (Amministrazione pubblica moderna). Su tale base, la Germania ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione degli obiettivi 115 e 116 e di modificare l'obiettivo 116. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

⁵ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

- (9) La Germania ha spiegato che per l'attuazione di due misure sono disponibili alternative migliori che permetterebbero di conseguire il livello di ambizione originario di tali misure. Gli obiettivi 48A e 48B sono aggiunti all'investimento 1.3.3 (Ristrutturazione degli edifici: finanziamento federale per edifici efficienti sotto il profilo energetico) nell'ambito della componente 1.3 (Ristrutturazione e costruzione rispettose del clima). Il ritardo relativo all'attuazione di una migliore soluzione alternativa riguarda gli obiettivi 109 e 110 della riforma 6.1.1 (Ecosistema dell'identità europea) nell'ambito della componente 6.1 (Amministrazione pubblica moderna). Su tale base, la Germania ha chiesto di aggiungere i nuovi obiettivi 48A e 48B e di prorogare la scadenza per l'attuazione degli obiettivi 109 e 110. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) La Germania ha spiegato che parte di una misura non è più realizzabile perché, contrariamente alle aspettative, alcuni dei contraenti non sono stati in grado di adempiere ai loro obblighi. Si tratta dell'obiettivo 43 dell'investimento 1.3.1 (Programma di sostegno allo sviluppo di un settore dell'edilizia in legno rispettoso del clima). Su tale base, la Germania ha chiesto di ridurre il valore dell'obiettivo 43. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (11) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Germania giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (12) Lo scaglionamento dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificato per tenere conto della nuova assegnazione per REPowerEU, delle modifiche del PRR e del calendario indicativo presentati dalla Germania.

Correzione di errori materiali

- (13) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati 21 errori materiali che incidono su 30 traguardi e obiettivi e 21 misure nell'ambito di 9 componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e la Germania. Gli errori materiali in questione riguardano: l'obiettivo 2 dell'investimento 1.1.1 (Progetti per l'idrogeno nel quadro degli IPCEI); gli obiettivi 8, 9 e 10 dell'investimento 1.1.2 (Programma di finanziamento per la decarbonizzazione dell'industria); gli obiettivi 11 e 13 dell'investimento 1.1.3 (Progetto pilota per contratti relativi all'azione per il clima basati sul principio dei contratti per differenza di carbonio); l'obiettivo 15 dell'investimento 1.1.4 (Ricerca in materia di protezione del clima connessa ai progetti); gli obiettivi 17, 18 e 20 dell'investimento 1.1.5 (Progetti faro per la ricerca e l'innovazione nel contesto della strategia nazionale per l'idrogeno) e l'obiettivo 21C dell'investimento 1.1.6 (Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti) nell'ambito della componente 1.1 (Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile); l'obiettivo 23 dell'investimento 1.2.1 (Sostegno alla costruzione di infrastrutture di ricarica), gli obiettivi 29, 30 e 30A dell'investimento 1.2.3 (Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima); il traguardo 56 dell'investimento 2.1.3 (IPCEI Infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione (IPCEI CIS)) nell'ambito della componente 2.1 (Dati come materia prima del futuro); i traguardi 66 e 69 dell'investimento 2.2.3 (Centro di ricerca sulla digitalizzazione e la tecnologia della Bundeswehr) nell'ambito della componente 2.2 (Digitalizzazione dell'economia) nonché i traguardi 70, 71, 72 e 72A dell'investimento 2.2.4 (Promuovere la digitalizzazione del sistema ferroviario sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare l'introduzione della "Digital Rail Germany" (SLP)) nell'ambito della componente 2.2 (Digitalizzazione dell'economia);

l'obiettivo 77 dell'investimento 3.1.2 (Piattaforma per l'istruzione) e l'obiettivo 80 dell'investimento 3.1.3 (Centri d'istruzione d'eccellenza) nell'ambito della componente 3.1 (Digitalizzazione dell'istruzione); gli obiettivi 87 e 88 dell'investimento 4.1.1 (Programma di investimenti "Servizi per l'infanzia – finanziamento 2020/21") e il traguardo 97 della riforma 4.1.5 (Quadro delle pensioni digitali) della componente 4.1 (Rafforzamento dell'inclusione sociale); e l'obiettivo 106 dell'investimento 5.1.3 (Programma speciale per accelerare la ricerca e lo sviluppo di vaccini urgenti contro la SARS-COV-2) nell'ambito della componente 5.1 (Rafforzamento di un sistema sanitario resiliente alle pandemie); l'obiettivo 117 della riforma 6.2.1 (Programma congiunto del governo federale e dei Länder per un'amministrazione efficiente a beneficio dei cittadini e delle imprese) nell'ambito della componente 6.2 (Riduzione degli ostacoli agli investimenti). Gli errori materiali riguardano inoltre la descrizione dell'investimento 1.1.1 (Progetti per l'idrogeno nel quadro degli IPCEI) e la descrizione dell'investimento 1.1.3 (Progetto pilota per contratti relativi all'azione per il clima basati sul principio dei contratti per differenza di carbonio) nell'ambito della componente 1.1. (Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile); la descrizione dell'investimento 1.2.3 (Sostegno alla sostituzione del parco veicoli privati) della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima); la descrizione dell'investimento 1.3.1 (Programma di sostegno allo sviluppo di un settore dell'edilizia in legno rispettoso del clima) nell'ambito della componente 1.3 (Ristrutturazione e costruzione rispettose del clima); la descrizione dell'investimento 2.1.2 (IPCEI Microelettronica e tecnologie della comunicazione) e la descrizione dell'investimento 2.1.3 (IPCEI Infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione (IPCEI CIS)) nell'ambito della componente 2.1 (Dati come materia prima del futuro); la descrizione dell'investimento 2.2.4 (Promuovere la digitalizzazione del sistema ferroviario sostituendo i programmi convenzionali di interblocco/procedura accelerata per accelerare l'introduzione della "Digital Rail Germany" (SLP)) nell'ambito della componente 2.2 (Digitalizzazione dell'economia) e la descrizione dell'investimento 3.1.1 (Programma per dispositivi didattici) nell'ambito della componente 3.1 (Digitalizzazione dell'istruzione) e la descrizione della riforma 4.1.4 (Sostegno all'istruzione per gli studenti con un arretrato di apprendimento) nell'ambito della componente 4.1 (Rafforzamento dell'inclusione sociale). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (14) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende due nuove riforme e due nuovi investimenti. Le riforme relative alla legge sull'energia eolica sulla terraferma e alla legge sull'energia eolica offshore contribuiscono ad ampliare la capacità di energia rinnovabile migliorando e razionalizzando le procedure di regolamentazione. Gli investimenti in un programma di sostegno ai veicoli di trasporto leggeri e pesanti a zero emissioni e alle relative infrastrutture promuovono l'acquisto di veicoli commerciali rispettosi del clima e lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di rifornimento e ricarica. L'investimento in una piattaforma digitale per accelerare la pianificazione e l'approvazione si concentra sull'accelerazione dei processi di pianificazione e autorizzazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno e utilizzando piattaforme digitali per snellire le procedure amministrative. Nel complesso, tali misure nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono concepite per migliorare le infrastrutture energetiche e soddisfare le esigenze immediate in materia di sicurezza o di approvvigionamento. Gli investimenti nelle infrastrutture per l'energia eolica e l'idrogeno non solo sostengono la diversificazione delle fonti energetiche, ma rafforzano anche la resilienza e l'affidabilità del sistema energetico tedesco. L'istituzione di un approvvigionamento energetico diversificato, affidabile e rinnovabile porterà alla stabilizzazione dei costi dell'energia, con vantaggi per l'economia, tanto per i consumatori quanto per i produttori. Considerando che i gruppi vulnerabili tendono a destinare una quota maggiore del loro reddito a materie prime essenziali come l'energia, qualsiasi aumento dei prezzi incide in modo sproporzionato su tali gruppi. Tali riforme e investimenti possono pertanto contribuire ad attenuare le fluttuazioni dei prezzi dell'energia, apportando benefici sostanziali alle comunità più vulnerabili. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene anche misure rafforzate che interessano la misura 1.3.3 (Ristrutturazione degli edifici: finanziamento federale per edifici efficienti sotto il profilo energetico) nell'ambito della componente 1.3 (Ristrutturazione e costruzione rispettose del clima).

Valutazione della Commissione

- (15) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.
- (17) Il PRR originario presentava una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in tal modo a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria della Germania.

- (18) La Commissione ritiene che la modifica del PRR, incluso il capitolo dedicato al piano REPowerEU, incida in modo significativo sulla valutazione del contributo del PRR al primo pilastro sulla transizione verde, per il quale il contributo aumenta notevolmente. In particolare, le riforme proposte aumentano la quota di energie rinnovabili nel mix energetico tedesco e gli investimenti aumentano l'efficienza energetica degli edifici, contribuiscono alla decarbonizzazione del trasporto merci su strada e agevolano le procedure di approvazione per una rete centrale dell'idrogeno. La dotazione per la spesa digitale è ridotta marginalmente. Per quanto riguarda gli altri pilastri, la natura e l'entità delle modifiche del PRR proposte non incidono sulla precedente valutazione del piano, in quanto rappresentano in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, e non incidono sull'adeguatezza del contributo del PRR apportato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Germania, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. In particolare il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e 2023 relative all'energia.

- (20) Nello specifico il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, tiene conto nella valutazione globale delle raccomandazioni specifiche per paese del 2022 e 2023 formalmente adottate dal Consiglio prima della valutazione del piano modificato da parte della Commissione.
- (21) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione rileva che sono stati conseguiti progressi sostanziali per quanto riguarda la terza frase della raccomandazione 2 del 2019 relativa al miglioramento delle condizioni che sostengono una maggiore crescita dei salari.
- (22) Il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Germania dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo. Tali riforme e investimenti contribuiscono in particolare a ridurre le strozzature negli investimenti e promuovere l'ammodernamento della pubblica amministrazione, nonché ad accelerare la transizione verde e digitale. Esso contribuisce inoltre ad affrontare le sfide relative all'istruzione, alla partecipazione al mercato del lavoro, alla tassazione del lavoro e alla politica sociale. Affrontando le summenzionate sfide, il PRR modificato è in grado di contribuire anche a correggere gli squilibri, individuati nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019, 2020, 2022 e 2023, che la Germania registra in particolare per quanto riguarda il persistente e consistente avanzo delle partite correnti, che indica tra l'altro investimenti modesti rispetto ai risparmi.

Non arrecare un danno significativo

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (24) Le modifiche proposte al PRR, con la modifica delle misure esistenti o l'introduzione di nuove, non incidono sulla valutazione positiva del PRR originario riguardo a questo criterio di valutazione. Per quanto concerne le nuove riforme e i nuovi investimenti introdotti nel capitolo dedicato a REPowerEU, la Germania ha fornito una valutazione sistematica di ogni misura rispetto al principio "non arrecare un danno significativo" in linea con gli orientamenti tecnici forniti dalla comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁷. Dalle informazioni fornite è possibile concludere che il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura arrechi un danno significativo.

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁷ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

- (26) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce efficacemente a promuovere l'efficienza energetica degli edifici, ad aumentare la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241.

- (27) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a incentivare la riduzione della domanda di energia attraverso miglioramenti dell'efficienza energetica, mediante il previsto investimento rafforzato nella ristrutturazione degli edifici (misura 7.1.1.), in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241.

- (28) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce anche a superare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione dell'energia, ad accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e a sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, attraverso le riforme previste nel settore dell'energia eolica onshore e offshore (misure 7.1.4 e 7.1.5) e l'investimento previsto in un programma di sostegno per il trasporto leggero e pesante a zero emissioni (misura 7.1.2), in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241.

- (29) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a sostenere gli obiettivi di cui sopra riducendo le strozzature in termini di pianificazione e autorizzazione per i progetti infrastrutturali energetici, in particolare per l'idrogeno, attraverso l'investimento pianificato in una piattaforma di autorizzazione digitale (misura 7.1.3), in linea con l'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241.
- (30) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono pertanto coerenti con gli sforzi compiuti dalla Germania per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. In particolare tali misure offrono un contributo significativo per affrontare la trasmissione interna e transfrontaliera dell'energia, potenziare l'efficienza energetica degli edifici, promuovere la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e la produzione e l'uso di altre energie rinnovabili, e la promozione di trasporti a zero emissioni.
- (31) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono inoltre coerenti con il PRR originario, in quanto le misure REPowerEU si basano sugli investimenti del PRR originario, in particolare quelli relativi alle infrastrutture per l'idrogeno e ai trasporti sostenibili.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

- (33) Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 modificato, la misura 7.1.1 rafforzata "Ristrutturazione degli edifici: finanziamento federale per edifici efficienti sotto il profilo energetico" e la misura 7.1.3 "Piattaforma digitale per accelerare la pianificazione e l'approvazione", e quindi il 100 % dei relativi costi stimati, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Un impatto transfrontaliero diretto è previsto anche con la riforma della legge sull'energia eolica sulla terraferma (misura 7.1.4) e della legge sull'energia eolica offshore (misura 7.1.5). Tali misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiranno a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia (misura 7.1.1). Si ritiene pertanto che le misure, e di conseguenza il capitolo dedicato al piano REPowerEU nel suo complesso, abbiano un effetto transfrontaliero positivo, come stabilito negli orientamenti della Commissione nel contesto di REPowerEU. Quasi tutte le misure contribuiscono alla riduzione della domanda di combustibili fossili e della dipendenza dagli stessi. I costi stimati delle misure previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale rappresentano l'89,6 % dei costi totali stimati del capitolo dedicato a REPowerEU.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49,5 % della dotazione totale del PRR (compreso REPowerEU). I costi totali stimati delle misure a sostegno degli obiettivi climatici ammontano al 48,7 % del capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali percentuali sono state calcolate secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano per l'energia e il clima della Germania per il periodo dal 2021 al 2030.

- (35) Il PRR modificato nel complesso mantiene l'ambizione del PRR originario per quanto riguarda la transizione verde. L'inclusione di un'ulteriore componente di finanziamento per la misura 1.3.3 (Ristrutturazione degli edifici: finanziamenti federali per edifici efficienti sotto il profilo energetico) e il suo rafforzamento nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, unitamente all'aggiunta di due nuove riforme – 7.1.4 (legge sull'energia eolica sulla terraferma) e 7.1.5 (legge sull'energia eolica offshore), rafforzano in modo significativo l'ambizione della Germania riguardo alla decarbonizzazione degli edifici e della diffusione delle energie rinnovabili. Altre misure quali la promozione del trasporto su strada a zero emissioni (investimento 7.1.2) e l'agevolazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno pianificati per conseguire la neutralità netta in termini di gas a effetto serra attraverso una piattaforma di autorizzazione digitale aumentano il suo contributo agli sforzi della Germania a favore di un trasporto sostenibile e delle relative infrastrutture, oltre ad accelerare l'approvazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno. Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rafforzano gli elementi della transizione verde del piano originario. I progetti infrastrutturali per l'idrogeno del PRR originario (componente 1.1) ad esempio potrebbero essere accelerati grazie alla piattaforma di autorizzazione digitale aggiunta con il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

- (36) Le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aumentano notevolmente il contributo del PRR alla transizione verde, compresa la biodiversità. Si prevede che le misure sostenute ridurranno le emissioni di gas a effetto serra e gli inquinanti nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'edilizia. Nel settore dell'energia, lo snellimento delle domande e dell'approvazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno, nonché le riforme legislative volte ad eliminare le strozzature nella transizione del settore semplificando le procedure di autorizzazione della legge sull'energia eolica offshore e della legge sull'energia eolica sulla terraferma contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e dell'obiettivo climatico per il 2050. La maggiore rapidità nella diffusione delle infrastrutture per l'idrogeno consente di conseguire progressi verso la transizione verde nei settori dei trasporti e industriale. Nel settore dei trasporti, il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce alla decarbonizzazione della flotta commerciale. Nel settore dell'edilizia, infine, le misure di ristrutturazione degli edifici residenziali e l'installazione di sistemi di riscaldamento da fonti rinnovabili consentiranno di diversificare verso fonti energetiche più sostenibili e di ridurre il consumo energetico. Si prevede che la maggior parte delle misure produrrà benefici collaterali per la biodiversità grazie all'effetto atteso sulla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.
- (37) Le misure riguardanti l'idrogeno sostenibile dimostrano che le riforme e gli investimenti che contribuiscono alla transizione verde sono in ampia misura complementari e dovrebbero essere attuati congiuntamente a importanti riforme a livello nazionale in Germania, come la strategia nazionale per l'idrogeno. Altri esempi comprendono la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, volta a rafforzare la sicurezza energetica, l'aumento dell'offerta di energia eolica per contribuire a ridurre i prezzi dell'energia elettrica e il programma per edifici efficienti inteso a contribuire alla solidità ambientale, tutti in linea con gli obiettivi strategici generali definiti nel piano nazionale per l'energia e il clima. La misura rafforzata di ristrutturazione edilizia contribuisce inoltre alla strategia di ristrutturazione a lungo termine della Germania.

Contributo alla transizione digitale

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 47,6 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di tale regolamento.
- (39) Le modifiche del PRR originario proposte hanno comportato una lieve riduzione della percentuale della dotazione totale del PRR a sostegno degli obiettivi digitali, dal 48,1 % al 47,5 %, data la riduzione della dotazione totale a sostegno degli apprendisti (misura 4.1.3). Il PRR riveduto continua ad affrontare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'istruzione e la trasformazione digitale dei servizi sanitari e degli ospedali, nonché a portare avanti due importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) sulle infrastrutture cloud e i microchip e la transizione digitale dell'industria automobilistica.
- (40) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU sarà in grado di contribuire alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano sostenendo la digitalizzazione della pubblica amministrazione nel settore della pianificazione e dell'approvazione delle infrastrutture. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, le riforme e gli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non devono essere presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del PRR ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito da detto regolamento.

Impatto duraturo

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di avere un impatto duraturo sulla Germania.
- (42) Il PRR modificato non riduce l'ambizione del PRR originario nel suo complesso. Esso tiene conto della situazione economica durante la crisi della COVID-19, delle perturbazioni della catena di approvvigionamento, dell'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché di alcune difficoltà giuridiche e tecniche impreviste e della disponibilità di alternative migliori per l'attuazione di alcune misure. Comprende inoltre una misura supplementare per il PRR e un nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU che, oltre alle misure esistenti, dovrebbe anche avere effetti positivi duraturi sull'economia tedesca e promuoverne ulteriormente la transizione verde. In particolare, si prevede che le misure supplementari avranno un impatto duraturo per quanto riguarda la transizione verde, con aumenti duraturi dell'efficienza energetica del parco immobiliare, un parco veicoli più rispettoso del clima e una diffusione agevolata della produzione di energia da fonti rinnovabili sia sulla terraferma che in mare.

Monitoraggio e attuazione

- (43) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità (compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori) proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.

- (44) Le modalità proposte per il PRR originario restano in vigore e la precedente valutazione positiva non è alterata. L'organismo di coordinamento presso il ministero federale delle Finanze e i ministeri competenti sono responsabili dell'attuazione efficace del PRR. Le diverse modalità predisposte per definire, negoziare e assicurare l'attuazione efficiente e regolare del PRR sono credibili in termini di mandato giuridico e di capacità amministrativa. I traguardi e gli obiettivi del PRR costituiscono un sistema adeguato per monitorarne l'attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono chiari e realistici e i relativi indicatori sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. I meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le competenze descritti dalle autorità tedesche risultano sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione a fronte del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi.

Costi

- (45) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (46) Le informazioni sui costi fornite dalla Germania per le misure 1.3.3 (Ristrutturazione edilizia: finanziamento federale per edifici efficienti dal punto di vista energetico) e 4.1.3 (Sostegno all'apprendistato) e per le misure di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU non incidono sul rating B del PRR originario. La Germania ha fornito informazioni dettagliate per l'investimento rafforzato e per la misura con costi ridotti, nonché per i tre investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. I costi stimati sono in linea con la natura e la tipologia di detti investimenti e sono accompagnati da pertinenti elementi di prova e analisi dei costi. I costi della misura rafforzata relativa alle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, della misura relativa a una piattaforma per l'idrogeno basata sull'IA e della misura relativa ai veicoli pesanti sono ben giustificati, ragionevoli e plausibili e non comprendono costi coperti da altri finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Coerenza del PRR

- (47) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede in ampia misura (Rating A) provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

- (48) La Germania ha proposto modifiche a tre componenti e l'aggiunta di una nuova componente (7.1), la componente REPowerEU. Le modifiche apportate alle componenti esistenti non alterano la coerenza complessiva del PRR, tenuto conto del modo in cui le componenti si rafforzano e si completano a vicenda. La componente aggiuntiva relativa agli obiettivi di REPowerEU aumenta la coerenza complessiva del PRR, in quanto comprende misure volte a rafforzare ulteriormente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, particolarmente importanti nel contesto della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le modifiche si rafforzano e si completano a vicenda.

Altri criteri di valutazione

- (49) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Germania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere c) e i).

Procedura di consultazione

- (50) In preparazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU, le autorità tedesche indicano che si sono svolte consultazioni con i Länder, le parti sociali, le organizzazioni assistenziali e le associazioni ambientaliste, nonché una discussione congiunta con le parti sociali e le associazioni ambientaliste. Successivamente le autorità hanno integrato i riscontri della procedura di consultazione nel progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU. Per garantire la titolarità dei soggetti interessati, è essenziale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Valutazione positiva

- (51) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (52) Il costo totale stimato del PRR modificato della Germania, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammonta a 32 344 275 666 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Germania, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Germania comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ovvero 28 018 501 973 EUR.

- (53) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 30 aprile 2024 la Germania ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis di tale regolamento. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU ammontano a 2 444 838 075 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Germania, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Germania dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 2 086 423 922 EUR.
- (54) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755⁸, il 27 febbraio 2023 la Germania ha presentato una richiesta motivata di trasferimento di una parte della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 219 739 187 EUR, al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (55) Il contributo finanziario totale disponibile per la Germania dovrebbe essere pari a 30 324 665 082 EUR.
- (56) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Germania. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Germania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione della Germania un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 30 324 665 082 EUR*. Tale contributo include:

- a) l'importo di 16 291 323 631 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;

- b) l'importo di 11 727 178 342 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
 - c) l'importo di 2 086 423 922 EUR^{**}, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente a riforme e investimenti volti a contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), di tale regolamento;
 - d) l'importo di 219 739 187 EUR, trasferito al dispositivo per la ripresa e la resilienza dalla riserva di adeguamento alla Brexit.
2. La Commissione mette a disposizione della Germania il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Un importo di 2 250 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.

* Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della detrazione della quota proporzionale della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 del regolamento.

** Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della detrazione della quota proporzionale della Germania delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento.";

- 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
